

# Ventidue proposte di lettura

A CURA DI ERMANN0 CALZOLAIO, RONALD CAR, NINFA  
CONTIGIANI, CHIARA FELIZIANI, SAVERIO GENTILE,  
LUIGI LACCHÈ, FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI, MONICA  
STRONATI

# A

Ennio AMODIO  
*A furor di popolo. La giustizia  
vendicativa gialloverde*

Roma, Donzelli, 2019, pp. 161  
ISBN 9788868439644, Euro 22,00

L'ultimo libro di Ennio Amodio può essere considerato uno stimolante contributo, tra la forma del *pamphlet* e quella del saggio scientifico, alla delineaione – si potrebbe anche dire “sistemattizzazione” – degli indirizzi di politica penale e criminale (il famoso “contratto di governo”) e delle conseguenti pratiche di populismo che trova una sintesi critica nel sottotitolo “La giustizia vendicativa gialloverde”. La fine, inaspettata, del governo nato dall’“accordo”

tra Movimento Cinquestelle e Lega potrebbe far pensare alla rapida eclissi del fenomeno, facendo gridare allo scampato pericolo per le sorti del diritto penale liberale che ha gettato le sue prime radici nell’illuminismo giuridico e ha trovato nella nostra Costituzione il principale baluardo. Tuttavia, se è vero che quell’esperienza è definitivamente tramontata, ne restano ancora vive tutte le realizzazioni in un quadro politico tutt’altro che tranquillizzante sul dopo.

Il volume individua, del tutto naturalmente, alcune aree tematiche principali: la legge sulla legittima difesa domiciliare, la legge cd. “spazzacorrotti” e con essa i nuovi termini di prescrizione per alcuni reati, l’esclusione del rito abbreviato nei processi per reati puniti con l’ergastolo, la

proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario. Attraverso questi (ed altri temi) l’A. ricostruisce le principali linee di questo “nuovo” tipo di giustizia populista che, a differenza di esperienze come quelle connesse ad alcuni aspetti dell’ideologia della Scuola positiva o all’autoritarismo fascista, “[...] reclama a favore del popolo, cioè delle vittime effettive o potenziali delle azioni criminose, una supremazia punitiva che mette nell’angolo il potere” (p. VIII). Queste pratiche politiche sono alimentate da logiche essenzialmente “vendicative”, che tendono a creare spazi di immunità a favore della figura archetipica dell’assalto in casa nel tempo notturno (esemplare la ricostruzione storica dell’istituto della legittima difesa), una risemantizzazione del concetto di certezza della

pena in termini di massima severità e castigo (il furore punitivo), di assoluta centralità del carcere contro ogni forma di "rieducazione" esterna e di "riparazione", di tendenza a legittimare forme di "giustizia sommaria".

L.L.

Henk ADDINK

*Good governance. Concept and context*

Oxford, Oxford University Press, 2019,  
pp. 352  
ISBN 9780198841159, £ 70

Dal finire del scorso secolo l'uso del concetto di *good governance* si è diffuso sia a livello nazionale, dove si è andato sovrapponendo al concetto di buona amministrazione, sia a livello internazionale, dove è stato adottato da organizzazioni come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale quale criterio comparativo di efficienza dei governi nazionali bisognosi di prestiti. La crescente rilevanza del concetto ha però messo in luce la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di valutazione della maggiore o minore "bontà" della *governance*; difatti come è stato a ragione osservato, è insita nel termine un'indeterminatezza sugli scopi dell'azione governativa che ne permette una notevole discrezionalità nell'uso e nella selezione dei parametri.

Il presente volume cerca di porre fine a tale mancanza di precisione definitoria of-

frendo una teoria del concetto radicata nella storia dello stato contemporaneo e articolata in base ai sei principi fondanti: appropriatezza, trasparenza, partecipazione, efficacia, responsabilità e rispetto dei diritti umani. L'autore inserisce la genesi del concetto in questione entro un abbozzo di "filosofia della storia" dello stato, incentrata sul passaggio da stato moderno a postmoderno: mentre lo stato moderno si è gradualmente sviluppato attorno ai principi dello stato di diritto e di democrazia, il passaggio allo stato postmoderno (che l'autore identifica con lo stato minimo liberale, senza però argomentare ulteriormente tale affermazione) si compie grazie alla progressiva integrazione sia dello stato di diritto sia della democrazia con il principio di buona *governance*. Tuttavia, oltre ad offrirci una ricostruzione schematica delle dominanti teorie riguardanti i suddetti principi, l'autore non chiarisce in che modo cambiano i termini dello stato di diritto e della democrazia con l'apparire del principio di buona *governance*. Ciò non di meno, egli sostiene che le idee che racchiude il nuovo principio debbano ottenere un'applicazione concreta in quanto elementi del sistema giuridico, al fine di essere riconosciuti come principi giuridici della buona *governance*. L'autore confida pertanto sia nella codificazione di questi

principi nelle norme generali o «in altri documenti governativi» in grado di produrre effetti legali, sia nella prassi giurisprudenziale delle corti. Appare tuttavia difficile immaginare un uso legale privo di discrezionalità di un concetto di cui l'autore stesso non riesce ad offrire che definizioni circolari. Così, al capitolo 2. *The concept of good governance*, la buona *governance* è descritta come quella che «richiede un esercizio buono e leale del potere» e che «promuove i fini economici e sociali del paese in accordo con i desideri della popolazione» (p. 16). Non solo dunque il nesso con i criteri di certezza richiesti dallo stato di diritto risulta molto più flebile di quanto prospettato, ma anche la presunta integrazione con il principio di democrazia appare del tutto astratta e priva di legami con la concretezza delle dinamiche politiche, laddove presume l'esistenza di una chiara e univoca volontà popolare a cui una *governance* si dovrebbe ispirare in modo "leale" per meritarsi l'appellativo di "buona".

R.C.

George ANDERSON, Sujit  
CHOUDHRY (eds.)  
*Territory and Power in  
Constitutional Transitions*

Oxford, Oxford University Press, 2019,  
pp. 480  
ISBN 9780198836544, £ 70

I saggi raccolti nel volume offrono una dettagliata esamina

## Ventidue proposte di lettura

di 17 paesi in cui attualmente la conflittualità politica si riflette in misura maggiore o minore nella contestazione del loro assetto territoriale e che fanno di questa uno degli oggetti principali del processo di transizione costituzionale. La questione che si pongono i tre saggi conclusivi, che adottano gli strumenti di politica comparata e di diritto costituzionale comparato per riassumere gli "insegnamenti" dei casi specifici, è pertanto se e in che misura la natura e le dinamiche del "momento costituzionale" sono in grado di offrire soluzioni a *cleavages* territoriali. Questi ultimi vanno intesi, a detta dei curatori, come assi principali di mobilitazione politica, lungo i quali si strutturano le richieste politiche, si formano i partiti, si decidono le elezioni e si formano i governi ed infine si definiscono e confrontano le soluzioni costituzionali. Purtroppo lungo gli assi territoriali si consumano non di rado anche atti di violenza politica, fino alla guerra civile. Inoltre, le questioni territoriali si sovrappongono e intersecano con altre linee di conflitto: economico, ideologico, etnico, religioso o razziale. Difatti, gli autori sottolineano a ragione il ruolo fondamentale dei cosiddetti "imprenditori della politica territoriale", la cui azione di mobilitazione politica impone la preminenza della *ratio* territoriale sulle altre fonti di

contenzioso politico. Le modalità e le soluzioni del processo di transizione costituzionale variano di conseguenza in base al tipo di mobilitazione politica, che è a sua volta il frutto della "geometria politica" del singolo paese e ne rispecchia la demografia e le narrazioni dominanti.

Tra i paesi esaminati, gli autori identificano quattro modelli di geometria politica: stati caratterizzati da molteplici, politicamente rilevanti assi territoriali (i casi esaminati riguardano l'Etiopia, l'India, la Nigeria e la Spagna); stati in cui un gruppo maggioritario si contrappone a uno o due gruppi minoritari di significative dimensioni (Cipro, Bosnia-Erzegovina, Yemen); stati con piccole, periferiche regioni che si mobilitano politicamente (India, Indonesia, Filippine, Regno Unito, Sri Lanka, Ucraina); stati i cui fondamentali assi di conflitto politico sono sia territoriali sia non territoriali (Nepal, Sudafrica, Kenya, Bolivia, Iraq). Le soluzioni costituzionali variano dal federalismo simmetrico con un forte governo centrale; federalismo ad alto grado di devoluzione con un governo centrale consociativo; infine, anche in assenza di strutture federali, un forte governo centrale può riconoscere un'autonomia speciale ad alcuni territori. Al di là degli sforzi degli autori di fornire un *vademecum* delle soluzioni ottimali

rispetto a ciascuna variante di geometria politica, l'esame dei casi riportati conduce anche ad ulteriori riflessioni. Se si pone a confronto il conflitto territoriale in Bosnia-Erzegovina, che sembra destinato ad auto-perpetuarsi in una situazione di stallo istituzionale, alla soluzione adottata nel Sudafrica nei confronti delle richieste territoriali di alcuni gruppi etnici, si è tentati di affermare che la chiave per disinnescare il conflitto politico non risieda primariamente nella scelta della giusta opzione di organizzazione territoriale. Difatti, il complicato disegno costituzionale deciso a Dayton per la Bosnia-Erzegovina ha ridistribuito il potere politico lungo linee etnico-territoriali. Tale soluzione ha sì congelato il conflitto, ma al contempo ha fornito agli "imprenditori della politica territoriale" un meccanismo di permanente e apparentemente irresistibile mobilitazione che si nutre della competizione per le risorse gestite dagli uffici governativi divisi lungo linee di appartenenza etnica. Al contrario, la soluzione costituzionale adottata in Sudafrica ha contribuito a svelare la vacuità delle richieste territoriali avanzate dal partito degli Afrikaner e dall'etnia Zulu e ha così permesso l'emergere del vero motivo di conflitto, economico e razziale. Il sospetto che emerge dal confronto tra i due paesi è che forse, piuttosto che cercare

la soluzione territoriale adatta, sia più utile mirare a decostruire la narrazione degli imprenditori della politica territoriale al fine di de-territorializzare il conflitto.

R.C.

## B

Italo BIROCCHI (a cura di)  
*'Non più satellite'. Itinerari  
giuscommercialistici tra Otto e  
Novecento*

Pisa, ETS, 2019, pp. 445  
ISBN 9788846755858, Euro 35,00

Il volume curato da Italo Birocchi, accolto nella serie di Studi di Storia del diritto della Collana "Jura. Temi e problemi del diritto", si divide in due Sezioni – una dedicata all'esperienza italiana e l'altra a quella straniera – precedute da una *presentazione* del curatore e da un saggio di Pio Caroni al quale è dedicato il volume.

Il problema dell'autonomia della disciplina giuscommercialistica è una questione centrale del volume, lo si evince fin dal titolo. L'autonomia del diciannovesimo secolo è, però, altra cosa dal diritto cetuale del *ius mercatorum* dell'età intermedia. Nell'Ottocento l'autonomia mira alla compiuta giuridicizzazione della materia e ad una relazione tra i rami del diritto che non sia un rapporto di regola ed ec-

cezione. Anzi, si assiste ad una tracimazione di istituti o regole commerciali nell'area del diritto civile generale, e delle regole di funzionamento del mercato a tutta la società. "Non più satellite", evoca il manifesto dell'autonomia giuridica e scientifica del diritto commerciale, firmato da Ercole Vidari nel 1870, ovvero l'esigenza dei cultori del diritto commerciale di rivendicare l'autonomia rispetto alla morale e alla politica e soprattutto l'autonomia, ma non la separazione, dal diritto civile. Studiare la storia del diritto commerciale, così diversa dal «"sublime" sistema pandettistico», è come avanzare in «territori paludosi». Il diritto commerciale è settoriale, ma non bisogna cadere nel tranello della rinuncia alla specificità, o separatezza, come segno di debolezza, o cadere nel tranello borghese del dogma dell'eguaglianza, perché l'eguaglianza non ha avuto un carattere assoluto bensì solo formale.

Gli itinerari giuscommercialistici, evocati nel titolo, rendono il volume a tratti avvincente, seguendo le vicende personali, accademiche e scientifiche dei protagonisti di allora. Il volume dà conto della circolazione di personaggi e dottrine ben oltre i confini nazionali: Serafini partecipa ai lavori preparatori dell'*Obligationenrecht* svizzero, Vidari è noto alla giuscommercialistica brasiliana, così come Vida-

ri e Bolaffio sono conosciuti da Soler in Spagna. Ci sono anche fonti inedite, ovvero alcuni documenti conservati nell'archivio personale di Filippo Vassalli che ha fatto parte della delegazione italiana per il progetto italo-francese delle obbligazioni commerciali (1930-1935).

Fino alla legge Casati, entrata in vigore dal 1861, il diritto commerciale non figura neanche nei piani di studio delle Facoltà giuridiche. I pratici si fanno promotori di scuole, ma dal 1862 il diritto commerciale diventa materia obbligatoria per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza. Dal 1902, in concomitanza con la nascita della "Rivista del diritto commerciale" fondata da Angelo Sraffa e Cesare Vivante, l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano laurea in economia e commercio e nel volume si esplorano i confini del sapere giuscommerciale anche attraverso le dispense dei corsi milanesi di diritto commerciale.

M.S.

## C

Aldo Andrea CASSI  
*Dalle barricate a Bava Beccaris.  
Giuseppe Zanardelli, un giurista  
nell'Italia del secondo Ottocento*

Bologna, il Mulino, 2019, pp. 283

## Ventidue proposte di lettura

ISBN 9788815283399, Euro 23.00

Nella consolidata collana di "Storia dell'avvocatura in Italia" esce questo nuovo volume dedicato a Giuseppe Zanardelli. L'A. vi fa confluire diversi risultati delle sue ricerche dedicate nel tempo al giurista bresciano. Avvocatura, certo, ma in realtà questo lavoro contiene un disegno complessivo del Zanardelli giurista, mostrando l'importanza del profilo professionale anche ai fini della comprensione dell'uomo politico. Certamente da annoverare tra i grandi personaggi dell'Italia liberale – benchè più in ombra rispetto a Crispi e Giolitti – la parabola di Zanardelli (dalle barricate degli anni '40 alla dura repressione del dissenso politico-sociale nella crisi di fine secolo) ben rappresenta la complessità della vicenda risorgimentale e della formazione dello Stato di diritto "mono-classe", con le sue luci ma anche con le ombre di una cultura politica che ha stentato a cogliere le nuove dimensioni del sociale e del collettivo tra Otto e Novecento.

Zanardelli (1826-1903) è stato, per alcuni versi, un giurista "esemplare" di un *cursus* che tanti altri colleghi hanno condiviso negli stessi decenni. Studente "politicizzato" vive la fase cruciale degli anni '40. Nel contesto del crescente controllo poliziesco e della censura a Pavia, l'Ateneo dei Lombardi, il giovane studen-

te si trova a muovere i primi passi come studente in giurisprudenza. Ne seguiamo la formazione, le letture, e dopo le due lauree l'inizio del suo difficile impegno professionale. Il libro di Cassi getta nuova luce sulla fase importante degli anni Cinquanta che potrebbe aprire a Zanardelli la carriera universitaria se non fosse per le sue idee politiche antiaustriache. Solo l'insegnamento privato è allora possibile (ma sempre dietro autorizzazione governativa), confermando l'importanza di questo specifico carattere della cultura giuridica italiana nel corso della Restaurazione. Da Romagnosi a Mancini, l'insegnamento privato della giurisprudenza ha giocato un ruolo assai rilevante nella formazione di un'intera generazione di giuristi "risorgimentali" rispetto a Facoltà giuridiche impoverite dal punto di vista culturale e sottoposte ai rigori dei controlli di polizia.

Lo Zanardelli che comincia a scrivere nel corso degli anni '50 su alcuni periodici, come il "Crepuscolo", riflette sulla necessità del recupero scientifico, dottrinale, della cultura giuridica, considerata troppo schiacciata sul "praticismo" e sui giornali che si limitano a seguire tale indirizzo. Teoria e prassi, invece, devono sempre stare insieme e compito del giurista è proprio quello di guidare la pratica attraverso le categorie scientifiche. In questo contesto si comprende

meglio l'attività del giovane bresciano nel campo dell'insegnamento privato, della sua "libertà" e della riflessione metodologica che proprio in Lombardia, con Romagnosi, aveva avuto un protagonista straordinariamente influente. Anche le inedite lezioni di diritto costituzionale di Zanardelli ci fanno vedere i caratteri fondamentali di una cultura liberale che continua ad avere come punti di riferimento il modello istituzionale britannico e il pensiero francese della Restaurazione.

Una parte significativa del libro è dedicata allo Zanardelli avvocato e alla sua indubbia, crescente autorità tra Brescia e Roma, in parallelo con la carriera politica postunitaria. Dopo avere a lungo agognato – durante il periodo austriaco – tale carriera, di Zanardelli sono notissimi i *Discorsi sull'avvocatura* pronunciati nel 1875-1876 a seguito della legge professionale forense del 1874. La novità del lavoro di Cassi sta anche nel farci entrare nello studio del prestigioso avvocato e in alcune delle sue cause più importanti o significative dal punto di vista professionale e politico-sociale.

L'ultima parte del lavoro è dedicata allo Zanardelli più conosciuto e studiato, il ministro e "legislatore" riformatore. Tuttavia, emergono qui elementi nuovi come il ruolo dello statista bresciano nel processo finale di elaborazione del co-

dice penale del 1889 (di cui si analizza molto bene il successo internazionale) al quale ha legato il suo nome, nonché in alcune riforme, niente affatto marginali, dell'ordinamento giudiziario e della Magistratura.

L.L.

Augusto CERRI

*Il Pensiero politico di Rousseau, passato, presente e futuro*

Licosia, Ogliastrò Cilento, 2018, pp. 294  
ISBN 97888997996761, Euro 20,00

Se il titolo di questo libro suscita, nella fase sociale e politica attuale, un indubitabile interesse immediato, ci pare di poter dire che proprio il sottotitolo coglie quella profonda attualità che va ben oltre le corrispondenze politiche immediate. L'autore si confronta con il pensiero più direttamente politico ed istituzionale di Rousseau e non gli sfugge la complessità di visione che tracima i confini disciplinari e si accosta anche al filosofico, come all'antropologico e sociologico ante litteram ma sempre con i tratti della radicalità dell'idea nuova.

Anche per questo l'autore dichiara subito che «il pensiero di Rousseau è un "pensiero combattente" e le controversie interpretative sono parte della perdurante vitalità di questo suo modo d'essere» (p. 26). Conseguentemente, l'autore evita sin da principio di porsi tra coloro che scelgono di

accomodarsi in una di quelle parti interpretative per riuscire – grazie alla frequentazione assidua e duratura con il di lui pensiero – a rendere giustizia di quella complessità e ricchezza.

Sulla diatriba Rousseau razionalista o empirista Cerri semplicemente sottolinea: «Rousseau, come tutto il pensiero dell'illuminismo francese, rifiuta la metafisica tradizionale. Non si può discutere di ciò che va oltre l'esperienza. Le conoscenze che non sono alla nostra portata, ora, per giunta, rese divulgabili e quasi eternate dalla stampa, sono false o inutili o servono solo a nutrire l'orgoglio» (p. 34). Partire da questa consapevolezza è già mettere ordine ad uno sguardo che in seguito, nel volume, evidenzia i vari passaggi in cui il ginevrino si serve di concetti (idee, o ipotesi) che altro non hanno che uno scopo di utilità nel vagliare meglio l'oggetto della riflessione, la vicenda umana, che sola ha realtà (così il Diritto naturale ed anche il Contratto sociale stesso, v. Parte II: Politica, diritto, istituzioni, pp. 71 ss.). Ciò permette, in seguito (pp. 174 ss.), anche di cogliere la coerenza delle critiche rousseauiane alla democrazia rappresentativa resa nell'effettività esperienziale secondo i suoi difetti strutturali: «la corruzione e la difficile sostituibilità del cittadino nell'esprimere il suo volere» (p. 175), difetti a cui

Rousseau risponde con la proposta mediana della Federazione che «conservi i vantaggi delle entità sovrane a misura d'uomo, evitandone i danni» (p. 178).

N.C.

Paul CRAIG

*EU Administrative Law*

Oxford, Oxford University Press, 2018,

pp. 944

ISBN 9780198831655, Euro 59,00

Paul Craig non ha certo bisogno di presentazioni, così come non ne ha bisogno uno dei suoi lavori più noti: *EU Administrative Law*. Giunto oramai alla terza edizione, quest'ultimo costituisce infatti un punto di riferimento imprescindibile per quanti si avvicinino allo studio del diritto amministrativo europeo.

L'edizione del 2018 interviene a sei anni di distanza dalla seconda e a ben dodici dalla prima. Un fatto, questo, che – come lo stesso autore tiene a spiegare nella prefazione al volume – non è il frutto di un disegno preciso, bensì di una serie di circostanze non meglio specificate. Di quanto accaduto nel mentre – vale a dire, ad esempio, le vicende legate al tema dell'immigrazione e alla Brexit – Craig non manca di darne conto nel corso del lavoro che, pertanto, risulta arricchito anche di nuovi riferimenti dottrinari e soprattutto giurisprudenziali.

## Ventidue proposte di lettura

Per quel che concerne la struttura, invece, il volume conserva della seconda edizione la bipartizione in *Administration and Law* (Part I) e in *Law and Administration* (Part II). Nella prima parte, dopo aver tracciato l'evoluzione del sistema amministrativo europeo dalle origini sino ai giorni nostri, l'Autore si sofferma specialmente su quelli che – allo stato – costituiscono i modi e gli strumenti principali di esercizio della funzione amministrativa a livello europeo. In tal senso, si segnala – tra le altre cose – l'ampio approfondimento dedicato alle Agenzie, le quali – come lo stesso Craig ricorda – negli ultimi venti anni hanno assunto un rilievo sempre crescente nel sistema dell'Unione europea.

Nella seconda parte, invece, il volume affronta diffusamente il tema della tutela o, se si preferisce, del controllo giurisdizionale in ordine agli atti delle istituzioni europee. Qui trova posto innanzitutto una ricostruzione della *ratio* e del fondamento giuridico del sistema di *judicial review* nell'ordinamento dell'Unione in cui l'Autore muove dal sottolineare analogie e differenze rispetto alle esperienze proprie degli Stati membri.

Il parallelo tra dimensione sovranazionale – o europea – e dimensione nazionale torna poi ripetutamente nel prosieguo del lavoro. In tal senso, particolarmente degne

di nota sono le pagine dedicate all'approfondimento di due questioni che in questi anni hanno occupato, e continuano ad occupare, ampio spazio nel dibattito dottrinario. Vale a dire, da un lato, l'opportunità di un Codice amministrativo europeo e dall'altro lato, il rapporto tra la Corte di giustizia e le Corti nazionali.

C.F.

# D

Maria Pia DONATO

*L'archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia*

Bari-Roma, Laterza, 2019, pp. 170  
ISBN 9788858134085, Euro 19,00

L'autrice - *Directrice de recherche* CNRS all'*Institute d'Histoire moderne et contemporaine* di Parigi – si cimenta in un lavoro, non privo di fascino, volto a delineare i vasti contorni di una operazione – al tempo politica, al solito, ma ancor più culturale e, in senso lato ed assai ampio, sociale e civile – di presa di possesso, *rectius* 'confisca', della Storia da parte di Napoleone. Dopo aver umiliata la Quinta Coalizione, nel principio del 1810 l'autocrate geniale assume la decisione, dalla rara forza evocativa, di far convergere a Parigi, ormai assunta ad indiscussa capitale d'Europa, gli archivi di Roma e quelli di Vienna, come dire

della Chiesa e dell'Impero, antichi reggitori del mondo.

All'espansione territoriale segue, e s'accompagna, il dilatarsi del progetto per cui anche gli archivi di Simancas – ovvero della Spagna gloriosa – di Venezia, Torino, Bruxelles e via via dei vari Paesi annessi devono prendere quella via obbligata. Si tratta ormai non solo di possedere, e custodire, le tracce scritte, e le testimonianze, della civiltà occidentale ma di creare un vero e proprio deposito del sapere universale: è l'archivio del mondo che Napoleone desidera e poco importa che la grandiosa operazione, irta di difficoltà di tipo burocratico e logistico *in primis*, non si realizzi alla perfezione. Resta la grandiosa consapevolezza, e l'inappagata ambizione, di un'operazione che, per il tramite della 'conquista della Storia', intende continuare, e portare a termine, la 'missione civilizzatrice ereditata dai Lumi', infiammare la propaganda napoleonica eternandone il prestigio ma soprattutto vuole unire in un abbraccio indissolubile sapere e potere, storia e politica, conoscenza e mito nell'acme della gloria e del simbolismo.

Si tratta di quello che, riprendendo una nota espressione di Manlio Bellomo, potremmo definire 'il sogno perduto di un Imperatore'. C'è tanto di fascinoso, utopico, simbolico e, appunto, quasi onirico in tutto questo. Vi è

molto di Napoleone: nell'impresa si rifrange, e pulsa, il suo ego smisurato e il suo genio vivacissimo e indomito, le titaniche ambizioni e i concretissimi desideri, il voler essere signore e metronomo degli eventi e il venirne, infine, (umaneamente) soggiogato. All'impresa furono associati funzionari, diplomatici, bibliotecari, soldati, spedizionieri, archivisti, vetturini, banchieri. Ed anche artisti e architetti. Il Palazzo degli Archivi sarebbe dovuto sorgere di fronte l'Università e la Scuola di belle arti a rappresentare fisicamente la vocazione culturale di un Impero che nelle leggi e nella conoscenza aveva le sue Porte Scee. Ma i lavori, concentrati sul cantiere Lungosenna, dapprima subirono ritardi, all'infuriare delle guerre, e poi si chetarono, spegnendosi, alla sconfitta. Le carte, nelle traversie, tornarono agli antichi depositi mentre il grande fiume avrebbe continuato a scorrere e fluire, come il tempo, indifferente, ma partecipe, alle (e delle) umane vicende, viepiù se della medesima consistenza dei sogni.

S.G.

F

Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA  
*La reforma constitucional.  
Pasado, presente y futuro*

Somonte-Cenero, Trea Ensayos, 2019,  
pp. 221  
ISBN 9788417767303, Euro 20,00

Originale e di grande interesse è l'ultima opera di Ignacio Fernández Sarasola, tra i più importanti cultori della storia costituzionale in Spagna. Originale perché si tratta, a ben vedere, di una storia del costituzionalismo e delle sue dottrine, presentata in una forma meno consueta, rivelando una rara conoscenza della letteratura, da quella antica alla più moderna. Interessante anche per la chiave di lettura prescelta: la riforma della costituzione. Se la "riforma" è diventata in molti sistemi politico-costituzionali una sorta di parola magica da invocare a ogni pie' sospinto e con scarsi risultati, il problema del "mutamento" della costituzione è invece un elemento costitutivo della stessa idea di costituzione nella sua evoluzione storica.

Il lavoro è suddiviso in tre parti. Nella prima l'A. riflette sul concetto di costituzione. Qui si ripercorre, in maniera innovativa, il binomio costituzione degli antichi e costituzione dei moderni, ma nella prospettiva dottrinarina. Da un lato la costituzione "aristotelica", le sue 'naturali' trasformazioni e il problema del diritto di resistenza, dall'altra la costituzione "contrattuale", artificiale, che nasce dalle teorie del patto sociale. Nell'ambito del concetto generale l'A. identifica tre categorie: la co-

stituzione rivoluzionaria, la costituzione progressiva e la costituzione generazionale. Nella seconda parte si affronta il vero e proprio concetto di "riforma costituzionale" che non è affatto scontato e merita di essere approfondito. Riformare è lo stesso che creare una costituzione? Quanto mutamento ci deve essere per dichiarare la novità di un testo? Chi deve assumere l'incarico di modificare la costituzione? E, infine, si può modificare qualsiasi parte della costituzione? Si tratta di domande tutt'altro che scontate e che aprono a temi centrali come quelli del potere costituente e della sua origine, del suo carattere antilogico rispetto al concetto di riforma costituzionale, la distinzione tra costituzione rigida e flessibile. L'ultima parte cerca di applicare in pratica l'idea di riforma costituzionale con particolare riferimento al contesto spagnolo.

È un volume, questo, assai spendibile in ambito didattico e che meriterebbe di essere tradotto in italiano.

L.L.

Giuseppe FILIPPETTA  
*L'estate che imparammo a  
sparare. Storia partigiana della  
Costituzione*

Feltrinelli, Milano, 2018, pp. 304  
ISBN 97888071151, Euro 22

Raramente capita di godere della lettura di un libro di storia, documentato e costruito su



## Ventidue proposte di lettura

una ricchezza di fonti indiscutibilmente plurime ed in parte inconsuete perché giuridiche, letterarie, cinematografiche persino.

Il volume di Filippetta infatti si snoda tra un ricordo letterario o cinematografico e il tuffo dentro i diari di questo o quel Partigiano oppure negli interventi dei rappresentanti partitici della liberazione o dei giuristi della e nella Costituente. La godibilità della lettura non nasconde affatto la messa a punto di passaggi concettuali significativi che ricostruiscono il sostanziale abbandono – se non soffocamento, verrebbe da dire – dell'autonomia e dello spontaneismo personale della Resistenza, quasi che quel tratto di responsabilizzazione dei singoli che c'era stato mettesse in pericolo il resto, o spaventasse troppo.

La cultura giuridica come quella politica aveva maturato esperienze e azioni sopraindividuali (comunitarie per i cattolici, collettive per i comunisti) e fu così che per ragioni di ordine culturale i giuristi depurarono la Resistenza di tutte quelle affermazioni di disordine violento che sembrò loro contraddire *ab imis* il diritto, ma ci furono anche delle ragioni politiche perché «riducendo la Resistenza alla 'Resistenza dei partiti' e dimenticando la 'Resistenza delle persone' si offre agli italiani una storia della cittadinanza repubblicana che associa a questa, sin-

dal suo fondamento originario, una dimensione esclusivamente rappresentativa dell'agire politico, mettendo ai margini quella disponibilità ad autogovernarsi e ad assumere decisioni direttamente in prima persona che era stata la caratteristica principale della Resistenza. E sostituendo alla 'Resistenza delle persone in armi' la 'Resistenza dei partiti in armi' si consegna all'oblio la sovranità dei singoli e si propone una storia della sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione che conduce a leggere questo articolo come l'intitolazione della sovranità unitaria, chiamata popolo, che per esistere realmente e politicamente deve essere sempre e necessariamente rappresentata dai partiti» (p. 246).

N.C.

Eleni FRANTZIOU  
*The Horizontal Effect of  
Fundamental Rights in  
the European Union. A  
Constitutional Analysis*

Oxford, Oxford University Press, 2019,  
pp. xxiii-231,  
ISBN 9780198837152, £ 80

Questo lavoro tratta un tema di rilevante importanza sistematica nonché pratica nell'ambito del diritto dell'Unione europea, costituito dall'invocabilità dei diritti fondamentali nei rapporti giuridici di carattere orizzontale, intercorrenti, vale a dire, tra soggetti privati. L'opera affronta la problematica situan-

dola dapprima in un quadro comparatistico, con riferimento alle soluzioni accolte in proposito negli ordinamenti statali, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte Suprema americana e, in ambito europeo, della Corte costituzionale federale tedesca, per poi concentrare l'analisi sul modo di porsi della problematica nell'ordinamento dell'Unione. Nel contesto di quest'ultimo, l'analisi dell'autrice è incentrata sul ruolo della Carta dei diritti fondamentali, alla quale viene data una valenza costituzionale nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione. Questa valenza attribuita alla Carta trova giustificazione nella considerazione che, benché questa, diversamente da quanto era stato previsto nel mancato Trattato costituzionale dell'Unione, non faccia formalmente parte del testo dei Trattati istitutivi, nondimeno ad essa è attribuito dall'art. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come riformulato dal Trattato di Lisbona, il valore di fonte primaria del diritto dell'Unione al pari livello dei Trattati.

Nella lettura, largamente condivisibile, che ne è data dall'autrice, l'inclusione delle norme sui diritti fondamentali in un'autonoma Carta alla quale è attribuito il valore di fonte primaria, pur apparendo costituire un sensibile passo avanti in un'ottica di costitu-

zionalizzazione di tali diritti nell'ordinamento dell'Unione, non appare tuttavia incidere in maniera sostanziale sulla problematica dell'effetto orizzontale dei diritti stessi. Difficilmente contestabile è, infatti, il dato normativo, confermato dalle norme contenute nel capitolo VII della Carta dei diritti fondamentali, per il quale questa, salvo per quei diritti c.d. di nuova generazione che trovano previsione al suo interno, per quanto attiene ai diritti fondamentali già contemplati in termini corrispondenti nella Convenzione europea non innova rispetto alla protezione che tali diritti già ricevono nel sistema di quest'ultima, malgrado la porta aperta che le norme della Carta lasciano alla previsione da parte dell'Unione di una tutela più ampia.

L'impressione di una scarsa incidenza della supposta costituzionalizzazione dei diritti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione operata dall'attribuzione di carattere vincolante e rango primario alla Carta dei diritti fondamentali sulla problematica dell'effetto orizzontale di tali diritti è confermata, nell'analisi operata dall'autrice, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione delle disposizioni della Carta stessa. A questo riguardo, appaiono condivisibili i rilievi critici mossi a tale giurisprudenza, la quale, per quanto ciò possa consi-

derarsi in parte insito nella natura stessa dello strumento del rinvio pregiudiziale che ne è sovente all'origine, appare privilegiare maggiormente la logica del caso singolo ed astenersi dal prendere posizione in termini generali in ordine alla problematica in esame. Al tempo stesso, come l'analisi svolta dall'autrice non manca di mettere in luce, il panorama dei diritti fondamentali si presenta a tal punto variegato da rendere difficile poter enunciare in termini generali dei requisiti in presenza dei quali un diritto fondamentale possa considerarsi invocabile nei rapporti tra privati. In proposito, l'indagine dell'autrice si sofferma su due profili di particolare rilievo, che si possono desumere dalle regole generali sull'interpretazione e applicazione dei diritti tutelati dalla Carta contenute nell'art. 52 di questa. Per un verso, deve essere valutata l'incidenza delle norme dei Trattati sulla portata dei diritti tutelati, come contemplato dal par. 2 della norma in questione, per effetto del quale l'idoneità o meno dei diritti fondamentali che formano oggetto di specifiche disposizioni nei Trattati ad essere invocati nei rapporti tra privati deve desumersi dalle corrispondenti norme di questi ultimi, ciò che può, tra l'altro, presupporre al tempo stesso un rinvio agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione sulla loro base. Nei casi contempla-

ti dalla norma in questione, sostanzialmente il problema dell'efficacia delle norme della Carta viene pertanto ad essere assorbito dall'efficacia riconosciuta alle norme dei Trattati, ovvero, rispettivamente, agli atti delle istituzioni. Per altro verso, l'autrice affronta la distinzione, presupposta dallo stesso art. 52 della Carta al par. 5, tra disposizioni della Carta atte a riconoscere diritti e altre che si limitano ad enunciare principi. Quest'ultima distinzione appare presupporre un *discrimen* di carattere generale, tra norme di carattere precettivo e norme di carattere meramente programmatico, che appare non sempre agevole da operare all'interno della Carta, dove la formulazione delle norme che tutelano diritti non appare sovente agevolmente distinguibile da quella delle disposizioni meramente enunciative di principi. L'autrice pone in dubbio, a questo riguardo, il valore da doversi attribuire alle indicazioni contenute nelle Spiegazioni relative alla Carta stessa.

L'ambito nel quale la problematica dell'efficacia orizzontale delle norme sui diritti fondamentali è suscettibile di porsi con maggiore frequenza è costituito dai diritti fondamentali dei lavoratori, oggetto di una serie di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali sottoposte più volte all'interpretazione della Corte di giustizia. La giurisprudenza

esaminata dall'autrice a questo riguardo si pone sulla scia delle sentenze *Mangold e Kucükdeveci*, che avevano affermato l'idoneità del principio di non discriminazione a produrre effetti diretti orizzontali già nel quadro giuridico prevalente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, affermando la diretta invocabilità nei confronti del datore di lavoro della disposizione dell'art. 21 della Carta, che codifica tale principio. L'autrice evidenzia come la Corte di giustizia sia giunta a conclusioni meno nette con riferimento ad altre disposizioni della Carta passibili di invocazione nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, quali l'art. 27 della Carta, relativo al diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, oggetto del caso *Association de médiation sociale (AMS)*, e l'art. 31, concernente il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, con specifico riferimento al diritto a ferie annuali retribuite, oggetto del caso *Dominguez*. Con riferimento al primo, la Corte di giustizia ha infatti rilevato che la norma della Carta non individua con sufficiente chiarezza e precisione il contenuto del diritto in questione, ciò che ne esclude l'attitudine a produrre effetti diretti, mentre relativamente al secondo la Corte ha ritenuto che la norma potesse essere idonea a produrre effetti diretti orizzontali unica-

mente tramite l'interpretazione conforme della disciplina pertinente di diritto interno, ciò che l'autrice inquadra come una forma di efficacia orizzontale indiretta.

Dall'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia l'autrice trae la conclusione che non sia possibile individuare in astratto i diritti fondamentali passibili di essere invocati direttamente nei rapporti tra privati, dipendendo ciò non solamente dai termini nei quali le disposizioni protettive di ciascun diritto siano formulate, bensì anche dal contesto nel quale tali norme siano fatte valere. Al riguardo, l'autrice fa riferimento ancora una volta alle norme contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione concernenti i diritti fondamentali dei lavoratori, le quali appaiono per loro natura presupporre un qualche grado di coinvolgimento del privato datore di lavoro nel darvi concreta attuazione. Ciò emerge in particolare nel caso del già richiamato art. 27 della Carta, che nella rubrica fa riferimento al diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione "nell'ambito dell'impresa". L'efficacia diretta di norme di questo tipo si presta al tempo stesso ad essere declinata in una logica verticale, nel senso di porre in capo ai singoli Stati membri l'obbligo di adottare disposizioni atte ad assicurare la piena attuazione di tale di-

ritto, come appare suggerito, nello specifico caso dell'art. 27 della Carta, dall'ampiezza, già rilevata dalla Corte di giustizia nella sentenza *AMS*, della formulazione adottata dalla norma, che prevede che il diritto in questione debba ricevere attuazione "ai livelli appropriati", e dal rinvio che essa espressamente opera al diritto dell'Unione e alle leggi e prassi nazionali.

Le considerazioni svolte dall'autrice a conclusione della propria indagine appaiono di particolare interesse, specialmente in un'ottica di politica del diritto, che si rivela in definitiva essere il taglio prevalente dell'indagine, la quale tende a vedere l'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali come strumentale al perseguimento di un obiettivo materiale di *political equality*. L'autrice si domanda, problematicamente, se la stessa questione dell'attribuzione di efficacia diretta orizzontale alle norme protettive dei diritti fondamentali non sia da considerarsi superata. Nella visione dell'autrice, che si propone di conciliare un effettivo perseguimento degli obiettivi materiali del diritto dell'Unione, in questo caso di garantire lo *standard* richiesto in punto di protezione dei diritti fondamentali tutelati, con la salvaguardia dell'autonomia degli Stati membri in ordine alle forme nelle quali tale obiettivo debba essere perseguito, l'attenzione dovrebbe

incentrarsi maggiormente sul perseguimento del risultato materiale. A questo riguardo, le norme protettive dei diritti fondamentali pongono, nell'ordinamento dell'Unione, obblighi positivi in capo agli Stati membri, ai quali deve considerarsi rimessa la responsabilità di individuare le forme più appropriate, alla luce delle tradizioni costituzionali nazionali, nelle quali i diritti in questione debbano ricevere tutela.

Le conclusioni raggiunte dall'autrice, che tende a riconoscere un ruolo importante nel garantire un'effettiva protezione dei diritti fondamentali nei rapporti tra privati ai giudici nazionali prima ancora che alla Corte di giustizia, appaiono ispirate a un realistico inquadramento del modo di essere del diritto dell'Unione. La consapevolezza delle dinamiche concrete della materia che sorregge le valutazioni compiute nel lavoro emerge anche dal riconoscimento da parte dell'autrice della rilevanza che deve essere attribuita all'azione di soggetti privati in grado di esercitare forme di potere suscettibili di incidere sul godimento dei diritti fondamentali in misura non minore, e talvolta persino maggiormente pervasiva, rispetto ai pubblici poteri. Ciò, si deve convenire, giustifica una rilettura della problematica che superi gli schemi di lettura tradizionali, basati su di una rigida

contrapposizione tra rapporti verticali e orizzontali. La rilettura che ne è fatta dall'autrice può a sua volta esporsi a critiche, alcune anticipate da lei stessa in un paragrafo delle conclusioni nelle quali sostanzialmente anticipa i profili che potranno formare oggetto di ulteriore approfondimento. Questi toccano a dire il vero i presupposti di un'indagine che non sia limitata al solo ordinamento giuridico dell'Unione, riguardando le diverse forme di effetti orizzontali contemplate negli ordinamenti giuridici nazionali e le diverse accezioni di potere, nel senso anticipato dagli accenni compiuti nel lavoro alle forme di potere privato suscettibili di esercitare un'incidenza concreta sul godimento di alcuni diritti fondamentali. Confidando l'autrice possa avere modo di estendere ed approfondire le sue indagini nelle direzioni che lei stessa ha individuato, si deve dare atto che il contributo di riflessione sulla problematica dato in questo lavoro è già di per sé significativo.

F.M.B.

Dolores FREDA  
*Governare i migranti. La legge  
 sull'emigrazione del 1901 e la  
 giurisprudenza del Tribunale di  
 Napoli*

Torino, Giappichelli, 2017, pp. 264  
 ISBN 9788892113114, Euro 28

Il tema dei fenomeni migratori, frequentato da molteplici discipline, offre una vasta

letteratura ma forse proprio per questa ragione se ne coglie a fatica un quadro generale ed organico. Manca, invece, un forte interesse storico-giuridico che il libro intende contribuire a colmare con un metodo che rifletta anche la complessità del tema.

L'efficace titolo indica nella triade legge, giurisprudenza e governo dell'emigrazione, la partizione del volume. Centrale è il momento giudiziario indagato nella giurisprudenza napoletana a cavallo tra le leggi del 1888 e del 1901. Ovvero il passaggio da un approccio "poliziesco", che mirava a colpire principalmente gli intermediari, cioè i trafficanti di merce umana ma anche facili capri espiatori dell'incapacità di creare sviluppo da parte dei governi liberali, ad un approccio più "sociale" del 1901 che, almeno nelle intenzioni, mirava all'assistenza dei migranti e al governo del fenomeno migratorio.

Come noto, l'emigrazione di massa tra Otto e Novecento è stata la reazione spontanea alla questione sociale, una vera e propria necessità di sopravvivenza che faceva della patria un «carcere duro». Dapprima sono state prevalentemente le regioni centro-settentrionali ad alimentare gli espatri, verso il nord dell'Europa e le Americhe, dagli inizi del Novecento, invece, la grande emigrazione viene alimentata dal Mezzogiorno, più del 70%, ed era

diretta per lo più Oltreoceano. La questione meridionale s'intreccia così con quella criminale e quella italiana: Napoli rappresenta il dissesto del Sud ma allo stesso tempo anche l'occasione della trasformazione del meridione e di tutta l'Italia.

I casi processuali del tribunale di Napoli confermano l'inadeguatezza delle risposte dello Stato al fenomeno complesso dell'emigrazione. Tuttavia l'A. non definisce un fallimento la legge del 1901, perché in effetti per la prima volta con quella legge si sono prese in considerazione le esigenze dei migranti e si sono previste misure di protezione ed assistenza in tutto l'arco dell'esperienza migratoria: dalla partenza alla destinazione.

M.S.

G

Paolo GROSSI

*Costituzionalismi tra 'moderno' e 'pos-moderno'. Tre lezioni suor-orsoliane*

Napoli, Editoriale Scientifica, 2019,  
pp. 86

ISBN 9788893915267, Euro 10

Questo piccolo volume contiene tre lezioni tenute da Paolo Grossi nell'Università Suor Orsola Benincasa nell'anno celebrativo dei 70 anni della Costituzione italiana. Si trat-

ta di un percorso rapido ma al tempo stesso profondo e di rara chiarezza espositiva. Al centro lo sviluppo del "costituzionalismo dei moderni" che contiene, al proprio interno, in successione ma anche con forti stratificazioni, almeno tre "costituzionalismi" che condividono il tema della difesa dei diritti e delle sfere soggettive del singolo di fronte al pericolo di intromissione e di vero e proprio arbitrio del potere.

Il viaggio costituzionale muove dalla Gloriosa Rivoluzione britannica e dal patto politico-costituzionale che trovò nel *Bill of Rights* la riconsolidazione "conservatrice" degli storici diritti degli Inglesi infissi nella trama immemorabile – pur mitizzata – di consuetudini e convenzioni. Se l'originario costituzionalismo britannico – a dominanza storicistica – ha radici ben piantate nel tessuto della concreta società inglese così come si è sviluppata nel corso dei secoli, le costituzioni "giusnaturalistiche" e atlantiche del Settecento (americane e francesi) sono segnate, pur nella loro profonda diversità, da una costruzione che accentua la visione individualistica e astrattizzante dei diritti e delle libertà, sempre più incatenati alla dimensione dell'*avere*. Libertà, proprietà, sicurezza formano la efficiente trinità costituzionale del nuovo ordine politico borghese che troverà nel corso del XIX secolo, anche in Italia,

la propria forma di organizzazione nello Stato liberale di diritto. Stato liberale sì, ma inevitabilmente mono-classe, ancorato com'era al discrimine proprietà-capacità e alla netta distinzione tra diritti politici di partecipazione e diritti civili di "riconoscimento".

Quello che Grossi chiama costituzionalismo "pos-moderno" comincia a prendere forma proprio dalla crisi dei paradigmi fondanti lo Stato liberale e il costituzionalismo dell'eguaglianza formale. E' la prima Guerra mondiale con i suoi strappi violenti e l'avanzata di nuove consapevolezze antropologiche e teorico-giuridiche (collettivo, pluriordinamentale, fattualità) ad aprire nuovi orizzonti che saranno momentaneamente rinserrati negli anni dei totalitarismi. L'autore enfatizza, giustamente, l'importanza paradigmatica e di esperimento della Costituzione di Weimar di cui ricorrono i cento anni. Frutto di una feconda azione costituente che poggiava su riferimenti culturali privilegiati del comunitarismo e la dimensione sociale del diritto di ispirazione gierkiana (attraverso gli allievi Preuss e Sinzheimer), la nuova Carta repubblicana del *Reich* tedesco mette al centro della scena anzitutto la figura del lavoratore che acquista dignità politica e costituzionale e che trova nella libertà *sociale* il meccanismo per l'allargamento della sfera dei diritti. Se la

prima parte della Costituzione, quella organizzativa, ha rilevato essenzialmente per alcuni caratteri problematici (dualismo tra governo parlamentare e funzioni presidenziali; indirizzo di governo e *Parteienstaat*; unità e federalismo), la seconda, lunga, parte dedicata ai diritti fondamentali dei Tedeschi ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per il costituzionalismo pos-moderno del Novecento.

La Costituzione italiana del 1948 – frutto di una straordinaria stagione costituente e di una cultura profondamente rinnovata – è esempio maggiore del movimento costituzionale novecentesco. Ne rappresenta una delle migliori incarnazioni proprio nelle parti che più hanno saputo individuare, *inventare*, i valori fondanti e i principi basilari di un nuovo ordine giuridico-costituzionale che ha messo al centro del disegno complessivo la dignità intangibile della persona umana nelle sue molteplici manifestazioni e la dimensione progressiva dell’"incivilimento" attraverso congegni come il secondo comma dell’art. 3. "La conclusione – osserva il presidente emerito della Corte Costituzionale – non può che essere una sola: la vecchia immagine dello Stato legislatore unico produttore di diritto, monopolizzatore della giuridicità, è incapace di restituire l’odierno (e obiettivamente comples-

so) paesaggio giuridico di un tempo pos-moderno" (p. 84).

L.L.

Paolo GROSSI

*Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e oggi*

Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 102  
ISBN 9788822903884, Euro 13

Nella nuova collana "Quodlibet Ius" questo prezioso volumetto di Paolo Grossi è un’approfondita e aggiornata riflessione sull’universo delle "terre collettive" che l’A. "coltiva" – è il caso di dire – da più di quarant’anni, offrendo un contributo originale e decisivo al recupero del tema sia nell’ambito scientifico che in quello della disciplina legislativa.

Come si evidenzia attraverso il sottotitolo, si tratta di un itinerario e quasi di un diario personale che ci fa entrare nell’"officina" dello storico e giurista fiorentino. Il forte carattere autobiografico serve a mostrare – anche ad un pubblico meno versato nella dimensione giuridica – la genesi, l’identificazione e i tanti sviluppi di una vocazione che nasce già sui banchi della Facoltà fiorentina dei primi anni Cinquanta del secolo scorso. Sono alcuni civilisti come Enrico Finzi ad aprire l’orizzonte culturale e scientifico sul macrotema delle "cose", dell’appropriazione, dell’uso e della valorizzazione socio-economica, che troveranno nel contesto medievale il primo banco di

prova nel corso degli anni Sessanta. E’ però l’incontro con l’agrarista Giangastone Bolla e con il suo "prodigioso ed efficiente attivismo" (p. 35) ad offrire a Grossi un osservatorio straordinario come l’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato. Operando in stretta consonanza culturale con i civilisti italiani più innovatori e poi in qualità di segretario dell’Istituto fondato da Bolla, il nostro A. mise sempre più a fuoco il tema delle "terre collettive" come "altro modo di possedere" per riprendere la fortunata espressione coniata da Carlo Cattaneo e resa celebre da Grossi nella sua monografia del 1977 sull’"emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria". Da allora una lunga serie di saggi, di conferenze, di interventi hanno sempre più irrobustito la visione di Grossi e contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo di centri di ricerca e di occasioni di incontro attorno al tema polimorfico degli assetti fondiari collettivi.

Per lungo tempo fu come andare "controvento", contro il riduzionismo della civiltà giuridica borghese che aveva ingigantito come nessun’altra la dimensione assolutistica dell’unico modello proprietario "possibile". Il legislatore postunitario aveva osservato la miriade di fatti collettivi, locali e dai tanti nomi, come straggianti eccezioni da "liquidare",

## Ventidue proposte di lettura

da ricondurre a forza dentro lo stampo del modello unitario. Furono alcuni giuristi e politici tra Otto e Novecento (Venezian, Zucconi, Tittoni, per es.) a problematizzare il contesto sociale, economico, giuridico e politico delle terre collettive. Queste "reliquie" non sono gravami della proprietà individuale ma antiche forme di convivenza e di sopravvivenza di intere comunità agro-silvo-pastorali. Non, dunque, un mondo di ieri, ma un mondo da recuperare e da valorizzare.

Nonostante questi segnali positivi, bisogna attendere la Costituzione italiana – e soprattutto la sua lenta e difficile attuazione – per trovare un contesto di pluralismo giuridico efficiente in grado di segnalare soluzioni differenti. Grossi indica alcuni passaggi normativi (1985, 2004) che mostrano una nuova consapevolezza. Il tema delle terre collettive si inserisce sempre di più nel dibattito e nel contesto istituzionale della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con un rinnovato sostegno scientifico e alcune importanti testimonianze della Corte Costituzionale. Il rapporto tra l'uomo e la cosa, l'uomo e la natura cambia segno. Una diversa antropologia sorregge la dimensione comunitaria e "rei-centrica" degli assetti collettivi.

La riflessione termina sulla legge 168 del 2017 frutto, senza dubbio, di un legislatore che sa

essere provvido e sa cogliere gli esiti migliori di un dibattito ormai decennale. Una legge capace di "riconoscere" ciò che esiste da tempi immemorabili senza costringere gli "ordinamenti primari" in schemi che negano alla radice il significato più profondo delle "terre collettive". Nel contesto di un dibattito contemporaneo su "beni comuni" e nuove forme di "proprietà" (fondamentali ma da tenere ben distinti dai beni collettivi), Grossi conclude la sua ricostruzione con un auspicio, che vorrebbe essere certezza: "resti acquisito alla nostra consapevolezza che gli assetti fondiari collettivi, nella loro variegata multiformità (che va dalle robuste comunità proprietarie alla tenue consistenza del semplice uso civico) contribuiscono non poco alla complessità del paesaggio socio-economico-giuridico della Repubblica e, quindi, ad arricchire il suo complesso edificio" (p. 97).

L.L.

# H

Maurice HAURIUO  
*La teoria dell'istituzione e della  
fondazione (Saggio di vitalismo  
sociale)*

a cura di Andrea Salvatore

Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 154  
ISBN 9788822903631, Euro 16,00

Nella collana Quodlibet Ius esce (n.3) una nuova edizione di uno dei classici dell'istituzionalismo giuridico del Novecento. Se Maurice Hauriou è stato uno dei fondatori del diritto pubblico francese moderno e i suoi *Précis* hanno accompagnato generazioni di giuristi, non solo in Francia, nella loro formazione, questo breve saggio rappresenta una "sintesi" dei caratteri ed elementi centrali del pensiero di Hauriou nati dall'incontro, complesso e fecondo, con la dimensione sociologica e con il recupero, appunto, del "vitalismo sociale".

Pubblicata nel 1925, la teoria dell'istituzione aveva cominciato a prendere forma, in varie fasi, sin dagli inizi del secolo. Si può dire che tale teoria è presente in tutta l'opera matura del professore della Facoltà giuridica di Tolosa, e si delinea nel tempo, vero *work in progress*, con aggiustamenti e integrazioni successive, in dialogo e in contraddittorio con i più importanti autori contemporanei e riuscendo a informare di sé, in chiave istituzionalistica appunto, l'intera opera del giuspubblicista transalpino. Dotato di un'eccellente cultura storica, romanistica e canonistica, Hauriou ha saputo guardare "al di là" del diritto, pur coltivando sempre il diritto amministrativo e il diritto costituzionale, e commentare, mirabilmente, la giurisprudenza "fondativa"

del Consiglio di Stato dopo la svolta del 1889.

Il volumetto, grazie all'ottima curatela e traduzione di Andrea Salvatore che lo correda di una Introduzione, di un profilo biografico, di utili bibliografie e di un saggio finale (*Il diritto della vita. Sull'inquietudine di Hauriou*), rende disponibile al lettore italiano il saggio *La théorie de l'institution et de la foundation* nella versione pubblicata in una raccolta di saggi del 1933 (che è anche l'ultima rivista dall'Autore). Widar Cesarini Sforza aveva curato la prima edizione italiana nel 1967 (nell'ambito di una più ampia scelta di testi) di cui questa tiene conto ma con significative differenze terminologiche e concettuali. Inoltre essa contiene anche alcune pagine della seconda edizione del *Précis de droit constitutionnel* (*L'organizzazione formale dell'ordine sociale concepito come un sistema animato da un movimento lento e uniforme. Le istituzioni*) che rappresentano l'ultima rielaborazione del concetto di istituzione e del suo ruolo nella struttura costituzionale dello Stato.

Hauriou intende il diritto come luogo di esplicazione della vita e della realtà. La sua componente costitutiva non è la regola di diritto, che è secondaria, ma l'istituzione, in grado di conciliare la continuità e la durata con l'azione dei soggetti. "L'errore di Léon Duguit, — osserva a conclusio-

ne del saggio — nel costruire il suo sistema di diritto oggettivo, è stato di puntare tutto sul diritto oggettivo e sulla regola di diritto. Il vero elemento oggettivo del sistema giuridico è l'istituzione. [...] Sono le istituzioni a fare le regole giuridiche, non sono le regole giuridiche a fare le istituzioni" (p. 63). E' questo il principio vitale che merita, ancora oggi, di essere al centro della nostra attenzione.

L.L.

Hermann HELLER  
*Sovereignty. A contribution  
to the theory of public and  
international law*

ed. by David Dyzenhaus

Oxford, Oxford University Press, 2019,  
pp. 208  
ISBN 9780198810544, £ 70

Nell'introdurre questa prima edizione inglese dell'opera di Heller, pubblicata originariamente nel 1927, il curatore David Dyzenhaus ci ricorda quanto sia pervasiva l'influenza di Carl Schmitt sull'odierna teoria del diritto internazionale (se non anche sulla effettiva evoluzione dell'ordine internazionale). La speranza di consolidare la convivenza pacifica tra stati sulla base di un sistema giuridico unitario, come prospettato da Hans Kelsen, secondo Dyzenhaus non aveva retto alla prova dei fatti. Contro gli auspici del fondatore della dottrina pura del diritto, il termine "sovranità"

apparentemente non è scomparso né dalla teoria né dalla pratica politica, pertanto, afferma il curatore, la teoria del diritto internazionale si deve nuovamente confrontare con esso, in difesa dei principi liberal-democratici e dello stato di diritto. Armi concettuali più incisive di quelle di Kelsen per ribattere a Schmitt potrebbero essere desunte — confida Dyzenhaus — dall'opera di Hermann Heller. Come è ben noto, Schmitt aveva proposto una soluzione al problema della mancanza di potere decisionale nella — come egli la definì — democrazia "formale". A suo dire, il difetto di questa risiede nella depersonalizzazione della sovranità dello stato, a cui avrebbe ovviato il dittatore (commissario o sovrano) quale personificazione dell'unità della volontà politica, ossia della sovranità.

A monte di questa costruzione giuridica si poneva il giudizio sociologico-politico di Schmitt, secondo cui lo stato contemporaneo deve agire in uno costante stato di eccezione a causa del conflitto di classe, pertanto tutto il suo diritto è diritto di emergenza. Di qui la famosa conclusione: "chi controlla lo stato di eccezione controlla lo stato" e quindi "il sovrano è chi decide sullo stato di eccezione". Per controbattere a tali prospettive, Heller non si esime dalla sfida di esaminare il problema giuridico della sovranità vagliandone



## Ventidue proposte di lettura

– a differenza di Kelsen – sia le sottostanti radici sociologiche sia la sovrastante sfera dell’etica politica. Schmitt ha ragione, afferma Heller, a sostenere che uno stato che rifiuta di prendere una decisione a causa dell’assenza di una norma legale consegna sé stesso alla guerra civile e all’auto-abolizione. Ma la formula schmittiana non risolve il problema dell’unità della volontà decisionale poiché si dovrebbe presumere l’esistenza di due volontà contemporaneamente operanti nello stato, indipendenti l’una dall’altra: una che decide nello stato d’eccezione e l’altra nelle situazioni normali, come dire due sovranità nello stesso stato. Per contro, Heller ribadisce che la necessità del concetto di sovranità deriva esclusivamente dal bisogno di difendere il principio giuridico generale dello stato, che è quello di mantenere la validità della costituzione. Pertanto il sovrano è colui che decide nelle situazioni normali osservando il dettato della costituzione; solo a questo titolo tale sovrano può validamente decidere anche nello stato di eccezione – dunque anche contro la legge – poiché solo lui ha il diritto di decidere se la legge deve cedere il passo alle esigenze del momento o meno.

In uno stato di diritto la sovranità non può essere incarnata in modo esclusivo da un qualsivoglia organo dotato della cosiddetta *Kompetenz-Kom-*

*petenz*, ma solo dall’insieme di quelle che Heller definisce “magistrature rappresentative”. Se la sovranità è dunque indispensabile per la preservazione dello stato di diritto sul piano nazionale, essa non può essere negata neanche sul piano internazionale, anche nella prospettiva futura di uno stato mondiale. Di conseguenza la teoria kelseniana del diritto internazionale che considera la sovranità un ostacolo per il proprio sviluppo trascura il fatto che la validità delle leggi internazionali poggia, afferma Heller, su due presupposti: la volontà comune degli stati e la difesa dei principi generali del diritto. Proprio su questo punto, però, la dottrina di Heller diventa problematica per gli odierni sviluppi del diritto internazionale, laddove egli sostiene che il diritto internazionale si riferisce esclusivamente agli stati e acquista validità solo tramite un atto di volontà dello stato. Tale posizione è chiaramente in contrasto sia con l’innegabile evoluzione della capacità decisionale delle organizzazioni internazionali sia con il progressivo offuscamento della distinzione tra il settore pubblico e privato causato dalla globalizzazione dei processi socio-economici. Per quanto la lettura di Heller indubbiamente contribuisca a riconsiderare la nozione di sovranità alla luce di una perenne e feconda tensione tra ordine sociale e diritto, risul-

tano quindi evidenti anche i suoi limiti teorici di fronte alle sfide dell’era post-nazionale.

R.C.

# K

Manuel KELLERBAUER, Marcus KLAMERT, Jonathan TOMKIN (ed. by)

*The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights. A Commentary*

Oxford, Oxford University Press, 2019,  
pp. clxxvi-2328  
ISBN 9780198794561. £ 295

Come chiaramente indicato dal titolo, questo imponente volume è un commentario ai Trattati istitutivi dell’Unione europea, vale a dire, nel quadro normativo risultante dal Trattato di Lisbona, il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il commentario si estende alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, scelta che appare opportunamente riflettere il dato, sancito dall’art. 6, par. 1, del primo dei due Trattati così come riformulato a Lisbona, per il quale essa possiede il medesimo valore giuridico di fonte primaria del diritto dell’Unione che è proprio dei Trattati stessi. Probabilmente, nella medesima logica, il commentario avrebbe potuto estendersi anche ai

protocolli ai Trattati, benché non possa farsi a meno di dare atto che un'inclusione anche di questi ultimi nell'opera ne avrebbe determinato un aumento assai significativo delle già notevoli dimensioni. Oltre a ciò, ragioni di coerenza ed omogeneità sistematica hanno reso senz'altro più opportuna la scelta fatta dai curatori di fare riferimento ai singoli protocolli direttamente in sede di commento delle disposizioni dei Trattati alle quali ineriscono.

Il commentario è il frutto, come è normale in un'opera di simile portata, di un lavoro collettivo. Esso, in ciò segnandosi una differenza di un qualche rilievo rispetto ad altre opere similari di matrice prevalentemente accademica, è dovuto principalmente a funzionari del Servizio giuridico della Commissione europea, al quale appartengono anche due dei curatori dell'opera, il terzo rivestendo invece il ruolo di consigliere giuridico della Cancelleria federale austriaca. Benché tra i collaboratori figurino anche un certo numero di accademici, e, al tempo stesso, si debba notare come alcuni tra i non accademici siano autori di pubblicazioni di una certa notorietà su diversi aspetti della materia, sicuramente l'ampia esperienza sul campo dei commentatori contribuisce a rendere l'opera di utilità per gli operatori pratici, come, peraltro, la prefazione

redatta dal giudice da Cruz Vilaça non manca di sottolineare. Per un'ultima notazione quanto alla provenienza dei collaboratori dell'opera, mette conto di segnalare che si tratta di giuristi in maggioranza formati in paesi continental-europei, pur essendovi, nondimeno, un certo numero di collaboratori, come anche uno dei curatori, provenienti da un background giuridico di *common law*, ciò che rende il commentario rappresentativo, nel suo insieme, delle diverse tradizioni giuridiche in ambito europeo. Visto l'ampio respiro dell'opera, è appena il caso di notare che, malgrado, come si sa, il sensibile contributo dato da giuristi italiani allo studio ed allo sviluppo stesso del diritto dell'Unione europea, nel commentario non figurano collaboratori italiani. Se non altro, contributi di nostri connazionali editi in inglese sono annoverati con una certa frequenza nelle indicazioni bibliografiche fornite in apertura dei commenti alle singole disposizioni.

Per quanto attiene alla struttura del commentario, deve notarsi che i commenti sono sovente, opportunamente, dedicati ad un insieme di disposizioni concernenti un medesimo argomento. Anche nei casi in cui, come avviene per la gran parte delle disposizioni di carattere istituzionale contenute nei due Trattati nonché per le norme della

Carta dei diritti fondamentali, ciascuna disposizione forma oggetto di un commento autonomo, i commenti relativi alle norme facenti parte di ciascun capo dei Trattati, ovvero della Carta, sono preceduti da una sintetica introduzione comune e da un rapido sorvolo delle disposizioni contenute nel capo in questione, nonché da una concisa nota bibliografica, un elenco delle principali pronunce della Corte di giustizia, con sintetiche massime, e dei principali strumenti giuridici pertinenti. A quest'ultimo riguardo figurano indicati, a seconda dei casi, protocolli ai Trattati, accordi conclusi dall'Unione e atti di diritto derivato pertinenti. Coerentemente col già rilevato taglio prevalentemente pratico dell'opera, i commenti si presentano redatti in modo puntuale, articolato ma al tempo stesso conciso, parendo privilegiare aggiornamento e completezza contenutistica rispetto ad approfondimento teorico e discussione critica. Nella medesima ottica, non sorprende che, mentre i commenti alle disposizioni generali e di carattere istituzionale dei Trattati si presentano prevalentemente riepilogativi di nozioni di base, quelli alle norme relative alle politiche materiali si presentano assai più analitici ed articolati, ciò che si nota in particolare relativamente a materie, come la concorrenza e gli aiuti

di Stato, nelle quali la prassi è particolarmente estesa. Un indice analitico molto dettagliato aiuta, indispensabilmente, ad orientarsi all'interno di un'opera che riflette, nella sua ampiezza, la innegabile vastità e complessità dell'ordinamento le cui fonti primarie si propone di illustrare.

Per rivenire, conclusivamente, alle parole usate dal giudice da Cruz Vilaça nella prefazione all'opera, per un verso appare potersi senz'altro convenire che il commentario potrà essere di aiuto alle sempre più ampie categorie di operatori del diritto chiamate a confrontarsi col diritto dell'Unione europea, e in qualche misura anche agli accademici, quantomeno per la puntuale ed aggiornata ricognizione che esso compie della prassi delle istituzioni, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione nelle sue diverse articolazioni, nonché della letteratura specialistica in lingua inglese con riferimento alle diverse branche della materia. Per altro verso, appare frutto di un'eccessiva enfasi affermare, come il giudice fa, che questo imponente ed inevitabilmente poco maneggevole commentario possa essere d'aiuto a semplici cittadini desiderosi di comprendere di più in ordine all'Unione e al suo ordinamento giuridico. Per queste finalità di ordine più didattico se non divulgativo, un buon manuale sarebbe

certamente più indicato di un così monumentale commentario, che è decisamente uno strumento per addetti ai lavori. Per il resto, coglie certamente nel segno l'autore della prefazione quando, citando William Osler, osserva che quanto maggiore è l'ignoranza, tanto maggiore sarà il dogmatismo. In questo senso, ogni strumento che possa contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza del reale modo di essere dell'ordinamento dell'Unione è certamente benvenuto, e ciò particolarmente in questo frangente segnato da serpeggianti scetticismi basati sovente su artificiosi e superficiali preconcetti, benché, come si è appena notato, in questo caso verosimilmente non si tratti di un'opera che possa agevolmente far presa sui contesti nei quali tali scetticismi e preconcetti tendono a prosperare.

F.M.B.

# M

Aniceto MASFERRER (ed. by)  
*The Western Codification of  
Criminal Law. A Revision of the  
Myth of its Predominant French  
Influence*

Dordrecht-Heidelberg-London-New  
York, Springer, 2018, pp. X-427  
ISBN 9783319719115, Euro 124,08

Il volume, a cura dello storico del diritto Aniceto Masferrer (Università di Valencia), prende in esame la codificazione penale in Europa e America Latina nel corso del XIX secolo. L'obiettivo di fondo – storico-critico – è di ripensare il "mito" dell'influenza francese tramite il codice napoleonico del 1810. Il libro – grazie a un'introduzione analitica e quattordici saggi – non vuole negare la rilevanza generale dell'influenza francese, ma mira ad approfondire il tema mostrando la complessità e la varietà dei diversi contesti nazionali. Nella prospettiva metodologica della storia giuridica comparata emerge un'idea più complessa di "influenza", la teoria dei "trapianti legali" viene riconsiderata tenendo conto degli "intrecci" dei percorsi nazionali di codificazione, la circolazione di idee e "modelli" non è più un processo a senso unico.

Tra gli obiettivi del libro c'è anche quello di riflettere sul rapporto tra tradizione e influenza straniera. Questi due "registri" non si escludono a vicenda. Al contrario, le ricerche pubblicate nella raccolta mostrano le varie declinazioni di questo rapporto. Masferrer distingue tra tre diversi tipi di "influenza". Se prendiamo in considerazione il primo – l'idea del codice stesso – allora il codice napoleonico non può che essere visto come il modello "moderno" per eccellenza.

Se ci riferiamo al secondo tipo di influenza – formale o strutturale – la divisione del codice in una parte generale e in una parte speciale è rilevante ma non è necessariamente un fattore di imitazione. Infine, la terza tipologia – l’influenza sostanziale – è molto importante per dimostrare o meno il reale impatto e l’estensione del Codice penale francese del 1810 in altri sistemi giuridici.

Uno dei meriti di questo volume risiede nella ampiezza e nella pluralità delle esperienze considerate e nel superamento del tradizionale “eurocentrismo”. Esso offre un’eccellente panoramica sulla codificazione penale nell’area tedesca, in quella austriaca, in Belgio, Portogallo, Spagna e Italia. L’ampliamento di prospettiva verso l’America latina (in particolare Brasile, Argentina, Messico) offre molti spunti di riflessione. Il codice penale brasiliano del 1830 emerge, per esempio, come un importante “modello” codificatorio, capace di “retroagire” verso l’Europa.

Grazie alle ricerche approfondite degli autori coinvolti nel progetto, ad una griglia interpretativa coerente e condivisa, i 15 capitoli fanno di questo volume una guida indispensabile per studiare la codificazione occidentale del diritto penale.

L. L.

Ulrike Müßig  
*Reason and Fairness.  
 Constituting Justice in Europe,  
 from Medieval Canon Law to  
 ECHR*

Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2019,  
 pp. 629  
 ISBN 9789004385269, Euro 176,00

Esce nella versione inglese – in una edizione ampliata e aggiornata – il monumentale lavoro di Ulrike Müßig, storica del diritto dell’Università di Passau, su “Reason and Fairness”. Questa edizione è impreziosita da due introduzioni, l’una del Presidente e della Vice-Presidente, rispettivamente Guido Raimondi e Angelika Nußberger, della Corte europea dei diritti umani a Strasburgo, l’altra di Lord Robert Reed, Presidente della Corte suprema del Regno Unito. Queste referenze non sono certo casuali considerato che il lavoro dedica un ampio spazio al ruolo delle Corti supreme e in particolare di quella europea in tema di applicazione del principio del “processo equo” regolato dal giudice competente *ex iure*. Il libro ripercorre storie, categorie, concetti, che hanno dato vita nel corso dei secoli ad un vero e proprio paradigma di “civiltà giuridica” e che ha messo al centro, pur faticosamente, giustizia, razionalità e garanzia. Con la nascita della Comunità europea e a seguito della sua evoluzione, questo “patrimonio” costituzionale è ritornato a operare – come nel passato della tra-

dizione di diritto comune – a livello più ampio, europeo appunto, ponendo il problema dell’omogeneizzazione e della creazione di *standard* validi per tutti. Questa grande eredità si è inverata nella Convenzione europea dei diritti umani e nel dialogo tra le Corti supreme degli Stati, e tuttavia non si tratta di un’acquisizione definitiva e intoccabile. Alcuni recenti interventi dei governi in Polonia e in Ungheria per ridurre fortemente l’indipendenza e l’autonomia dei giudici rappresentano minacce al principio del “processo equo” e pertanto alla stessa idea di *rule of Law*. Il libro di Ulrike Müßig è un notevole contributo a “pensare” questi temi in una prospettiva di lungo periodo per mostrare la complessità dei meccanismi storico-concettuali che hanno consentito all’Europa, specie dopo le tragedie della prima metà del Novecento, di creare uno spazio vitale di giustizia e di rispetto dei diritti umani.

L’A., dopo aver chiaramente indicato le principali questioni affrontate, i profili metodologici e le coordinate storiche e geografiche del lavoro, ha suddiviso il volume in tre parti. La prima, storico giuridica, esamina le fondazioni canonistiche del tema e passa poi in rassegna le tre esperienze giuridiche che sono al centro del lavoro: francese, britannica e tedesca, di cui ricostruisce i momenti cruciali e

## Ventidue proposte di lettura

i concetti essenziali. La seconda parte è dedicata all'analisi degli attuali sistemi di giustizia di Francia e Gran Bretagna. Nel processo di "costituzione" della giustizia in Europa emergono le diverse fasi del "costituzionalismo", tra '800 e '900. La terza e ultima parte affronta, con rara efficacia, il *background* storico-culturale dell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ne rilegge i principali effetti in termini di giurisprudenza della Corte. Nonostante tutto, e sino alla Brexit, l'Europa – sostiene l'A. – deve la sua unione anche ad una specifica idea di giustizia che è patrimonio comune e fondamentale.

L.L.

## N

Francesco Saverio NISIO  
*Lucien Lévy-Bruhl. Filosofia,  
scienze sociali, giustizia*

Milano, Giuffrè, 2019, pp. 792.  
ISBN 9788828807827, Euro 80

Scopo del volume, accolto nella Collana del Centro di Studi per la Storia del pensiero giuridico moderno, è restituire a Lévy-Bruhl ciò che «il tempo e le scelte degli interpreti gli hanno negato», o meglio «instillare nel lettore la curiosità». Nisio raggiunge sicuramente lo scopo, anzitutto perché il volume si presta a soddisfare

la curiosità, la voglia di conoscere e approfondire le varie traiettorie intellettuali di Lévy-Bruhl che è stato un pensatore straordinario, «capace di tenere insieme sociale, filosofia, religione, politica», con molteplici interessi di ricerca, compreso il diritto soprattutto per il concetto di responsabilità e la tematica della partecipazione, che Nisio segue anche negli sviluppi successivi tra Italia e Francia.

Il volume si apre con una dettagliata ricostruzione della vita e dell'opera del filosofo, con un utile appunto sulle contestuali date rilevanti per la storia politica non solo francese. Lucien Lévy-Bruhl, nasce a Parigi nel 1857 da una modesta famiglia ebraica, ma educato "senza confessione religiosa". Dal matrimonio con la benestante Alice Louise Bruhl, nel 1882, aggiunge il cognome della moglie. La cui cugina era la moglie di Alfred Dreyfus, per questa ragione Lévy-Bruhl fu testimone a difesa nel primo processo e si batté, con l'amico Jean Jaurès, per la revisione del processo e la riabilitazione del Capitano. Negli stessi anni (1894) ebbero inizio il carteggio e l'amicizia con Durkheim che aiutò ad entrare alla Sorbona, ma con il quale non mancarono disaccordi. Lévy-Bruhl è stato per trent'anni storico della filosofia moderna alla Sorbona, fino al 1927, a settant'anni d'età. Avrebbe potuto mantenere

l'insegnamento ma, probabilmente per le critiche alle sue tesi, decise di dimettersi. La principale colpa dell'etnologo *maudit* fu la distinzione tra società inferiori o selvagge e quelle superiori. Lo scienziato della natura umana fece una trasposizione sociologica di un concetto della biologia del XIX secolo, tuttavia senza un senso politico o razzista. Oltre a testi inediti, o mai tradotti prima in italiano, il volume ricostruisce anche l'eredità del pensiero di Lévy-Bruhl nelle culture giuridiche francese ed italiana attraverso grandi personalità del Novecento come Villey, Carbonnier, Capogrossi, Grossi, Costa, Sacco.

M.S.

## R

Santi ROMANO  
*Frammenti di un dizionario  
giuridico*

A cura di Mariano Croce e Marco Goldoni

Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 318  
ISBN 9788822903297, Euro 22.00

Questa riedizione dell'opera di Santi Romano inaugura la nuova e già promettente collana (vedi schede su Hauriou e Grossi) "Quodlibet Ius". Uno dei curatori, Mariano Croce, aveva già fatto uscire presso lo stesso editore una nuova edizione dell'opera più nota

del grande giurista siciliano, *L'ordinamento giuridico*. Ora cura con Marco Goldoni l'ultimo libro di Romano redatto tra il 1943 e il 1946. Nel 1945 Romano aveva fatto uscire l'edizione ampliata del suo capolavoro del 1917-18 e in quegli anni difficili stava redigendo le ventuno voci che entrarono a far parte nel gennaio 1947 della prima edizione dei *Frammenti di un dizionario giuridico*. Croce introduce alla rilettura di un'opera di teoria del diritto certamente originale, che non vuole avere i caratteri della sistematicità. I "frammenti" (da "Atti e negozi giuridici" a "Uomo della strada, uomo qualunque") vanno ricollegati, come fa il curatore, ad altre opere di Romano e alla sua concezione del diritto, a cominciare proprio dalla teoria dell'ordinamento giuridico. "La sua pretesa teorica è quella di isolare, nell'ambito della scienza giuridica, un elemento fondativo del sociale, che altre discipline hanno saputo individuare e che la teoria giuridica ha colpevolmente ignorato" (p. 10).

Fino al 1944 Romano fu Presidente del Consiglio di Stato. Nel 1934 era stato nominato senatore del Regno. Ma con l'inizio del processo di "epurazione" Romano, nel settembre del 1944, fu deferito, in virtù del suo status di senatore, a quell'Alta Corte di giustizia di cui era stato membro sino al 1943. Romano disse di aver sempre difeso l'auto-

nomia dell'alto organo giurisdizionale e si difese sottolineando il suo ruolo di tecnico e di giurista. I *Frammenti* ne riflettono certamente lo stato d'animo: l'amarrezza di un uomo che vede crollare il suo mondo e che lo accompagnerà sino alla morte nel 1947. Ma l'opera – e in particolare alcune voci –, come osservato dai curatori, rivela anche, con ironia e a tratti con sarcasmo, il dissenso di Romano verso ciò che stava accadendo in quel frangente. In "Rivoluzione e diritto" Romano analizza un tema che lo aveva accompagnato sin dalla giovinezza, ovvero l'instaurazione di un ordine giuridico. La Rivoluzione come violenza giuridicamente organizzata lascia sul terreno le sue vittime. "A questi atti di sostanziale ingiustizia che in nome della giustizia si compiono contro le persone, si aggiungono quelli più gravi contro le istituzioni" (p. 269). Ma per Romano non è solo una questione personale. La sua critica delle assemblee costituenti, dominate dal "politico", è frontale. "Nei *Frammenti*, la voce dedicata a *Diritto e rivoluzione* contiene un attacco neanche troppo velato a due troppi, intimamente legati, che diventeranno fondamentali in un certo tipo di costituzionalismo continentale: la rigidità della costituzione scritta e il nesso fra ordinamento costituzionale e società" (M. Goldoni, p. 290).

L.L.

# S

Wojciech SADURSKI  
*Poland's Constitutional  
Breakdown*

Oxford, Oxford University Press, 2019,  
pp. 289  
ISBN 9780198840503, \$ 39,42

Dopo l'ascesa al potere del partito "Diritto e giustizia" (*Prawo i Sprawiedliwość*), dal 2015 la Polonia sta attraversando un momento particolarmente delicato, ove si consideri che dopo la caduta del comunismo l'esperienza giuridica polacca è stata additata come un esempio virtuoso nella transizione verso un sistema democratico, fondato sullo Stato di diritto. Al di là di sporadiche prese di posizione nei vari paesi dell'Unione, i profili più strettamente giuridici di quanto sta avvenendo sono spesso oscuri e, in ogni caso, poco noti all'opinione pubblica.

Il volume di Wojciech Sadurski colma quindi una lacuna importante, in quanto contribuisce a ricostruire un quadro limpido e, per certi aspetti, impietoso della "deriva anticostituzionale" cui si sta assistendo. Anzitutto, l'Autore ricostruisce in modo chiaro e completo il periodo di profonde trasformazioni nel periodo dal 1989 al 2015, culminate nella approvazione della Costituzione nel 1997, descrivendo sinteticamente i connotati es-

## Ventidue proposte di lettura

senziali della transizione verso un regime democratico.

L'Autore si concentra, poi, a presentare, senza nascondere sconcerto ed amarezza, il progressivo smantellamento, avvenuto a Costituzione invariata, dei *checks and balances* su cui si fondava il disegno costituzionale, che ha fatto leva su una serie di interventi sulla Corte costituzionale polacca e, in generale, sull'organizzazione giudiziaria. Addentrandosi nella lettura, ci si avvede di quanto possa essere fragile una democrazia intesa unicamente come rispetto formale di regole e procedure, ma disancorata da un fondamento più profondo. Sicché, il volume, oltre ad offrire un quadro meditato delle trasformazioni in atto, costituisce anche un monito a non affidarsi ad (illusorie) certezze di garanzia dei diritti perché consacrate in norme di rango costituzionale. La vicenda polacca dimostra la fragilità di una moderna democrazia e le considerazioni dell'Autore sul "populismo" meritano di essere meditate.

Il volume si chiude con una serie di rilievi volti ad indicare possibili vie di uscita di fronte alla deriva anti-democratica polacca, in particolare attraverso l'intervento dell'Unione Europea, come già peraltro sta avvenendo con importanti interventi da parte della Corte di Giustizia.

E.C.